

Relazione alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Compostaggio rifiuti organici”.

Signori Consiglieri,

la Direttiva Quadro sui Rifiuti (Direttiva 2008/98/ CE) ha stabilito i principi della gerarchia nella gestione del ciclo dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero (anche energia) ed infine smaltimento. Fra le differenti tipologie di rifiuto, particolare importanza deve essere attribuita al rifiuto organico (frutta e verdura, scarti di cucine, sfalci e potature, ecc), il cui scorretto smaltimento rappresenta una delle maggiori cause d'inquinamento. A tal proposito la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (legge sulla “Green economy”) e il successivo decreto 266/2016 regolamentano alcuni aspetti del processo di Compostaggio dei rifiuti organici.

La pratica del compostaggio aerobico si inserisce pienamente all'interno della fase di “riciclaggio”, precedendo quella di recupero.

La raccolta del rifiuto organico rappresenta una delle principali voci di costo della gestione dei rifiuti. Nell'ultimo rapporto sui rifiuti (2016) si evidenzia come la Regione Marche abbia prodotto oltre 153 mila tonnellate di rifiuto organico, corrispondenti ad una produzione pro-capite di circa 102 kg/abitante*anno che, sommate alle 70.000 tonnellate provenienti dalle attività di potatura e sfalcio, rappresentano quasi il 40% della produzione totale di rifiuti. Il d.p.c.m. 7 marzo 2016 del MATTM quantifica il fabbisogno residuo di impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata in un intervallo di 72.000-103.000 tonnellate/anno per la Regione Marche (negli impianti esistenti vengono viceversa trattati circa 100.000 tonnellate/anno).

Visti gli elevati costi di trasporto e trattamento centralizzato del materiale organico raccolto, la presente legge individua azioni volte al trattamento locale e alla valorizzazione di tale tipologia di rifiuto. Ad esempio l'auto-gestione o la gestione comunitaria del rifiuto organico, presso i luoghi di produzione dello stesso, permette di minimizzare i costi di trasporto, evitare lo smaltimento del rifiuto stesso, introdurre un percorso virtuoso che produce compost di qualità riutilizzabile quale ammendante nei terreni.

La gestione diretta o associata in comunità di piccole-medie dimensioni della frazione del rifiuto organico secondo metodi di trasformazione aerobica, consente, soprattutto nelle frazioni delle città costiere marchigiane e nei numerosissimi comuni dell'entroterra, di gestire facilmente ed in autonomia il processo di trasformazione in compost di qualità del rifiuto, che potrà agevolmente essere utilizzato come ammendante organico nei terreni, ad esempio da agricoltori che conducono appezzamenti prossimi al punto di trasformazione e produzione. La Regione ha, in maniera lungimirante, da tempo incentivato i metodi biologici di produzione agricola, e l'utilizzo del compost di qualità su tali terreni costituisce “la chiusura del cerchio” di questa pratica virtuosa.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, individuando nel compostaggio aerobico la tecnologia più idonea per favorire le attività di:

- autocompostaggio quello effettuato esclusivamente da una singola utenza ai fini della gestione esclusiva della frazione organica da essa prodotta con il reimpiego del compost ottenuto all'interno di aree di proprietà e/o disponibilità, senza limite di capacità annuale;
- compostaggio di comunità quello realizzato da più utenze definite organismo collettivo, che si associano per realizzare il compostaggio della frazione organica da esse prodotte e reimpiegano il compost ottenuto, così come regolamentato dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e successivo decreto attuativo, decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, che pone limiti di trattamento a questa fattispecie di compostaggio in 130 tonnellate per anno;

- compostaggio locale che fa riferimento all'articolo 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede che un singolo utente produttore di rifiuto, quale può essere anche un piccolo Comune possa attuare forme di compostaggio locale, per un massimo di capacità di trattamento non superiore alle 80 tonnellate per anno;
- compostaggio di prossimità, da intendersi come attuazione di piccola impiantistica aerobica con capacità di trattamento superiore alle 130 tonnellate per anno, da attuarsi nel rispetto delle vigenti normative in materia autorizzativa facenti capo al d.lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni.

L'articolo 2 fa riferimento alle definizioni riportate nella normativa di settore al fine di non ingenerare confusione nell'uso dei termini tecnici presenti nell'articolato legislativo.

L'articolo 3 individua i soggetti attuatori della presente legge.

L'articolo 4 definisce il sistema di incentivi e le azioni di promozione nell'applicazione della normativa.

L'articolo 5 illustra i contenuti della clausola valutativa per controllare gli effetti applicativi della presente legge.

L'articolo 6 individua le coperture finanziarie.

L'articolo 7 è costituito dalla dichiarazione d'urgenza per l'entrata in vigore della legge.

